

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 9. Maggio 1864.  
dal Ministro Dei Lavori Pubbli*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

## PROSPETTO del movimento della navigazione nei porti Italiani negli anni 1861 e 1862

NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE E CABOTAGGIO								BASTIMENTI		
DESIGNAZIONE		BASTIMENTI ENTRATI, USCITI			TONNELLATE			NAVI ENTRATE, USCITE		
	PORTO	1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA
1	Alassio e Laigueglia (Genova) . . . . .	548	442	480	13,024	13,864	13,444	18	20	19
2	Alghero (Sassari) . . . . .	305	286	295	8,147	6,192	7,169	16	10	13
3	Ancona (Ancona) . . . . .	3,657	4,760	4,209	372,749	521,106	446,928	287	537	412
4	Augusta (Noto) . . . . .	837	1,786	1,311	37,033	26,160	31,597	50	92	71
5	Baia (Napoli) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6	Bari (Terra di Bari) . . . . .	1,165	1,495	1,330	71,019	117,047	91,033	16	54	35
7	Barletta (Terra di Bari) . . . . .	1,902	1,249	1,576	174,365	58,595	116,480	"	"	"
8	Bisceglie (Terra di Bari) . . . . .	162	379	270	3,692	13,641	8,667	53	50	52
9	Bosa (Cagliari) . . . . .	232	234	233	4,839	4,587	4,713	96	67	82
10	Brindisi (Terra d'Otranto) . . . . .	529	750	639	38,983	74,461	56,722	600	813	707
11	Cagliari (Cagliari) . . . . .	2,230	1,983	2,107	273,077	252,224	262,651	523	442	483
12	Cala Gavetta (Sassari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13	Camogli (Genova) . . . . .	419	245	332	29,115	18,088	23,601	"	"	"
14	Carloforte (Cagliari) . . . . .	1,312	1,002	1,157	46,276	33,860	40,068	327	350	339
15	Castellamare (Napoli) . . . . .	4,458	5,263	4,861	348,907	435,304	392,106	494	550	522
16	Castiglione Pescaia (Grosseto) . . . . .	966	792	879	24,101	22,920	23,511	26	27	27
17	Catania (Catania) . . . . .	4,912	5,314	5,113	225,362	234,907	230,135	"	"	"
18	Cefalù (Palermo) . . . . .	587	716	652	20,295	18,255	19,275	"	"	"
19	Cesenatico (Forlì) . . . . .	235	170	203	6,667	4,872	5,769	13	44	29
20	Cotrone (Calabria Ultra II) . . . . .	523	585	554	23,728	26,724	25,226	397	327	362
21	Diano Marina (Porto Maurizio) . . . . .	462	193	328	26,853	10,249	18,551	39	29	34
22	Gaeta (Terra di Lavoro) . . . . .	976	782	879	31,996	27,182	29,589	500	1,413	957
23	Gallipoli (Terra di Otranto) . . . . .	537	860	699	68,534	107,466	88,000	"	"	"
24	Genova Sampierdarena (Genova) . . . . .	17,624	18,370	17,997	1,952,930	2,110,716	2,031,823	869	830	847
25	Girgenti (Girgenti) . . . . .	2,413	2,722	2,568	218,646	220,347	219,497	"	"	"
26	Golfo Palmas (Cagliari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
27	Granatello (Napoli) . . . . .	562	926	744	41,434	58,286	49,860	76	53	64
28	Lampedusa (Girgenti) . . . . .	97	183	140	1,980	3,273	2,627	18	26	22
29	Levanto (Genova) . . . . .	410	418	414	8,335	11,893	10,114	"	"	"
30	Lerici (Genova) . . . . .	626	1,033	829	28,623	48,725	38,674	698	600	649

## PROSPETTO del movimento della navigazione nei porti Italiani negli anni 1861 e 1862.

NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE E CABOTAGGIO							BASTIMENTI			
DESIGNAZIONE		BASTIMENTI ENTRATI, USCITI			TONNELLATE			NAVI ENTRATE, USCITE		
	PORTO	1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA
31	Licata (Girgenti) . . . . .	1,143	1,133	1,138	120,104	101,537	110,821	"	8	4
32	Lipari (Messina) . . . . .	995	1,668	1,332	34,463	23,194	28,829	1	"	1
33	Livorno (Livorno) . . . . .	14,705	15,202	14,954	1573219	1859978	1716599	988	748	868
34	Longo Sardo (Sassari) . . . . .	188	217	203	4,493	6,376	5,685	169	229	199
35	Magnavacca (Ferrara) . . . . .	609	1,080	845	18,852	29,128	23,990	65	46	61
36	Manfredonia (Capitanata) . . . . .	1,586	2,448	2,017	63,412	86,674	75,543	"	46	23
37	Marsala (Trapani) . . . . .	1,395	1,481	1,438	54,806	49,117	51,962	136	138	137
38	Messina (Messina) . . . . .	9,259	8,633	8,946	1109591	1239218	1174405	2,442	2,319	2,401
39	Milazzo (Messina) . . . . .	878	1,039	959	36,229	74,528	35,379	1,367	1,460	1,414
40	Mola di Bari (Terra di Bari)	"	234	"	"	9,611	"	"	50	25
41	Molfetta (Terra di Bari) . . . . .	281	361	321	12,182	33,690	22,936	20	70	45
42	Napoli (Napoli) . . . . .	8,982	9,555	9,269	1603875	1551753	1577814	10	9	10
43	Nisida (Napoli) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
44	Oneglia (Porto Maurizio) . . . . .	1,314	1,025	1,169	33,251	32,250	32,752	434	407	422
45	Orecchie di Porco (Principato Citra) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
46	Ortona (Abruzzo Citra) . . . . .	711	1,485	1,098	18,550	42,638	30,594	"	"	"
47	Otranto (Terra d'Otranto) . . . . .	35	234	135	980	4,187	2,584	27	63	45
48	Palermo (Palermo) . . . . .	5,973	5,559	5,766	823,254	761,702	792,478	"	"	"
49	Pantellaria (Trapani) . . . . .	510	451	481	13,707	13,974	13,842	"	"	"
50	Pesaro (Pesaro) . . . . .	1,227	628	928	35,920	21,903	28,912	"	"	"
51	Ponza (Terra di Lavoro) . . . . .	500	516	508	15,792	17,586	16,689	307	276	292
52	Porto Conte (Sassari) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"
53	Porto Corsini (Ravenna) . . . . .	1,167	2,065	1,616	54,669	61,481	58,075	20	249	138
54	Porto del Giglio (Grosseto) . . . . .	723	483	603	4,338	3,142	3,740	340	156	248
55	Porto Ercole (Grosseto) . . . . .	197	504	352	9,927	25,524	17,726	391	566	479
56	Porto Ferrajo (Livorno) . . . . .	663	1,011	837	21,826	41,826	31,826	1,505	1,398	1,452
57	Portofino (Genova) . . . . .	"	"	"	"	"	"	1,560	997	1,279
58	Porto Longone (Livorno) . . . . .	179	193	186	4,971	8,964	6,968	1,329	1,068	1,194
59	Porto Maurizio (Porto Maurizio) . . . . .	1,406	1,305	1,356	77,448	75,046	76,247	962	1,047	1,004
60	Porto Santo Stefano (Grosseto) . . . . .	1,350	1,754	1,552	28,026	46,988	37,507	258	192	225
61	Porto Torres (Sassari) . . . . .	592	626	609	61,944	81,828	71,886	8	1	4

18  
13

13

10

NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE E CABOTAGGIO							BASTIMENTI			INTROITI-MARITTIMI												OSSERVAZIONI		
DESIGNAZIONE	PORTO	BASTIMENTI ENTRATI, USCITI			TONNELLATE			NAVI ENTRATE, USCITE			TONNELLATE			REDDITI DOGANALI				TASSE DI ANCORAGGIO						
		1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA	1861	1862	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA						
62	Porto Vecchio (Pisa)	1,660	1,562	1,611	28,211	21,222	24,717	1,172	1,036	1,104	26,900	26,084	13,492	3,411	1,456	3,525	2,697			362				
63	Porto Venere (Genova)	43	65	54	1,271	11,074	6,179	710	734	722	33,368	36,164	34,706	485	284	250	306	28	3,134	2,990	2,070			
64	Pozzuoli (Napoli)	578	593	585	35,151	30,354	35,753	1,065	1,155	1,125	106,812	109,718	109,257	14,335	10,436	1,507	8,759	2,725	2,938	3,782	3,149			
65	Meggio (Calabria Ultra I)	1,109	1,444	1,127	113,835	137,517	125,676	*	1	1				38	35	20,501	11,233	7,260	12,998	1,828	2,048	4,065	3,647	
66	Rimini (Forlì)	1,122	1,020	1,071	41,242	49,229	45,387	10	4	7	41	152	28	112,141	120,627	109,532	114,100	2,544	2,852	3,077	2,824			
67	Riposto (Catania)	1,845	1,670	1,758	73,550	62,087	68,119	*	*	*														
68	Sacca di Goro (Ferrara)	175	139	157	2,555	1,624	2,089	*	*	*														
69	Salerno (Salerno)	979	1,061	1,020	54,272	47,354	50,813	*	*	*														
70	Santa Margherita (Genova)	228	518	323	6,338	8,858	7,598	74	62	69	2,267	3,568	2,88	10,257	2,296	12,562	9,037	469	501	326	433			
71	San Remo (Porto Maurizio)	1,045	1,063	1,054	50,966	61,250	56,158	53	*	26	86	*	41	42,357	47,425	75,614	55,151	1,760	2,420	1,887	2,024			
72	Santa Venere (Calabria Ultra II)	*	*	*	*	*	*	*	*	*														
73	Sevona (Genova)	2,455	2,646	2,551	57,273	67,491	62,382	1,323	1,333	1,331	34,228	30,227	35,307	447,038	393,354	415,745	418,054	5,376	5,482	6,837	5,898			
74	Scilla (Calabria Ultra II)	124	122	123	4,840	4,319	4,579	*	*	*														
75	Sinigaglia (Ancona)	1,188	779	987	42,141	32,312	37,227	98	8	53	2,871	178	1,527	372,778	248,281	441,241	354,101	3,066	1,340	1,841	2,083			
76	Siracusa (Noto)	1,262	1,403	1,333	82,458	99,829	91,142	376	466	421	27,770	33,346	30,556	112,148	131,717	125,612	123,171	390	2,907	3,323	2,216			
77	Spezia (Genova)	1,273	1,902	1,588	48,748	96,348	72,548	914	218	564	47,382	48,218	32,804	25,776	32,087	47,863	35,228	2,745	7,329	6,745	5,009			
78	Talamone (Grosseto)	309	267	288	25,014	29,994	27,508	268	318	293	34,382	29,228	36,731	6,221	9,162	6,962	7,442	635	752	1,068	815			
79	Taranto (Terra d'Otranto)	1,505	1,679	1,592	66,754	70,572	68,663	*	7	8														
80	Terranova (Sassari)	334	537	436	14,928	27,711	21,324	2	*	1	122	*	66	62,375	68,288	92,013	74,223	3,339	2,320	3,856	2,842			
81	Tortoli (Cagliari)	323	554	429	14,739	32,322	33,216	*	*	*														
82	Trani (Terra di Bari)	681	1,135	908	31,218	115,714	73,466	290	227	259	10,557	8,424	9,991	23,415	50,162	42,835	38,737	2,870	3,538	3,825	3,413			
83	Trapani (Trapani)	4,471	4,369	4,420	273,805	264,340	269,076	764	409	587	10,732	23,225	33,957	97,729	91,673	75,276	83,226	3,564	25,475	30,777	19,939			
84	Vado (Genova)	836	924	880	17,069	16,086	16,578	122	110	116	10,940	7,902	9,421	34	149	71	91	101	36	*	98			
85	Viareggio (Lucca)	775	439	607	19,380	11,406	15,393	1,229	1,514	1,377	59,621	75,744	67,683	45,110	33,721	46,942	41,928	*	111	2,064	725			

15

14

10

17

12

18

12 19

16 15

non che degli introiti marittimi durante gli anni 1861, 1862 e 1863.

00

IN RILASCIO			INTROITI MARITTIMI								OSSERVAZIONI
TONNELLATE			REDDITI DOGANALI				TASSE DI ANCORAGGIO				
1861	1862	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA	
	830	415	527,734	552,819	538,836	539,796	3,027	13,241	16,398	10,889	
79		79	3,425	1,728	326	1,826	283	815	1,112	737	
45,080	51,664	48,372	3479419	3475782	4622379	3859193	5,938	141,827	152,241	130,019	19
4,558	6,929	5,744	25,837	19,490	35,195	26,841	2,030	1,367	2,606	2,000	15
1,673	1,339	1,506	18,820	13,696	9,185	13,900	1,390	1,278	1,525	1,364	15/
	2,212	1,106	25,600	23,553	18,901	22,685	3,259	3,578	5,188	4,008	
14,589	9,570	12,079	7,552	21,163	7,651	12,127	471	2,307	2,998	1,925	12
337,781	333,023	335,402	1910573	2006963	1981992	1967509	23,359	102,986	110,225	78,857	
96,072	109,128	102,600	9,024	24,167	15,783	16,325	640	2,585	2,871	2,365	
	1,972	986	34,820	46,685	79,044	53,516	895	1,137	998	1,016	Mancano i dati pel 1861.
1,032	2,938	1,985	176,381	209,497	195,611	193,829	1,915	2,198	2,538	2,217	
1,692	1,637	1,664	9622894	9443157	9695091	9587047	81,916	96,612	104,003	94,177	
26,516	20,966	23,721	138,952	99,305	124,811	121,023	2,911	1,795	2,566	2,421	
			60,950	58,344	82,625	67,006	1,715	1,989	2,291	1,998	10
2,744	2,904	2,824	564	2,675	918	1,386	185	244	287	237	11
			2675593	2198677	2081813	2318701	9,657	76,985	90,115	58,919	19
			642	499	168	437	69	255	368	231	16
			49,314	33,005	32,528	38,282	2,832	1,009	1,565	1,802	Mancano ancora i dati pel 1863.
17,608	15,576	15,596	606	78	51	243	35	4	2	14	11 13584
821	5,481	3,151	390,357	202,447	176,572	256,459	4,445	2,074	2,328	2,949	A Porto Conte non v'ha ufficio doganale.
3,740	1,716	2,728					8	10	85	34	
20,790	30,650	25,720	3,916	1,242	827	995	59	72	110	77	
132,846	133,840	133,343					268	379	535	394	
50,971	45,550	43,262	1,258	134	128	507	706	182	301	396	
108,876	96,981	102,929					245	354	489	363	
23,798	37,261	30,529	154,487	117,833	144,406	138,909	2,033	1,979	2,271	2,094	
16,348	10,824	13,586	35,898	37,897	28,356	34,048	65	83	90	79	11
257	105	189	282,036	285,283	290,193	285,837	6,933	9,104	7,075	7,794	11 10

IN RILASCIO			INTROITI MARITTIMI								OSSERVAZIONI
TONNELLATE			REDDITI DOGANALI				TASSE DI ANCORAGGIO				
1861	1862	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA	1861	1862	1863	MEDIA	
170	380	275	5,612	5,393	5,578	5,528	608	604	677	629	
1,560	453	1,007	14,326	4,714	5,600	8,213	900	193	170	421	
18,859	26,365	22,612	1293267	1399796	1030890	1507984	46,626	71,598	82,711	66,972	
2,842	4,480	3,661	25,300	17,099	12,445	18,281	280	1,221	1,055	852	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
1,226	3,132	2,179	798,307	997,418	543,898	779,874	8,895	10,147	10,965	10,002	
"	"	"	23,057	19,362	5,108	15,842	9,230	10,953	11,215	10,466	
975	1,235	1,105	33,204	47,704	58,810	46,573	1,298	1,430	1,261	1,319	
2,061	1,483	1,772	34,904	41,901	45,622	40,809	563	29	85	226	
62,413	78,230	70,322	38,305	279,518	184,908	167,577	1,465	4,213	5,123	3,600	
125,095	109,799	117,447	981,464	906,540	835,282	907,764	28,253	26,076	32,546	28,958	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	3,849	4,358	11,535	6,581	968	2,115	770	1,284	
22,845	33,164	28,004	"	3,056	20,273	11,664	"	2,925	4,216	3,570	
75,844	99,476	87,660	59,226	99,430	41,717	66,791	41,710	51,403	43,474	45,529	
1,296	1,404	1,350	35,522	28,786	29,870	31,393	65	58	81	68	
"	"	"	548,721	620,395	622,422	597,186	2,465	15,927	18,160	12,187	
"	"	"	10,750	30,649	230	13,876	144	1,131	1,890	1,052	
333	897	615	47,675	25,772	17,896	30,448	365	550	705	540	
21,672	17,549	19,611	9,846	8,426	7,296	8,523	918	1,192	2,129	1,413	
2,161	1,402	1,782	8,433	7,147	7,888	7,823	950	206	566	574	
46,381	71,235	58,803	3,987	5,571	651	3,403	1,215	1,694	2,069	1,659	
"	"	"	1058057	1522480	398,973	993,170	8,323	12,708	15,888	12,309	
71,966	59,766	65,866	12976044	12847748	12795121	12872971	168,599	289,437	278,476	245,504	
"	"	"	1025674	1060457	1148231	1078121	5,830	28,988	35,290	23,369	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3,712	3,333	3,523	3,957	3,331	515	2,601	2,511	2,433	2,460	2,485	
1,462	710	1,086	11,159	89	40	429	35	8	35	26	
"	"	"	94	776	542	471	129	208	443	260	
23,024	24,961	23,993	17,873	3,641	10,857	10,790	1,403	1,057	1,635	1,365	

17

14

Il 13 luglio 1854 - 10 anni

N. 2.2.9



Allegato al progetto di Legge  
presentato dal Ministro  
dei Lavori pubblici nella  
Sessanta del 9 Maggio  
1854 ~~Ch. P. P.~~ interno  
ad alcune modificazioni  
della legge 20 Novembre 1850  
sulle Opere pubbliche





8	Disceglie (Perra di Bari)	162	279	270	3,498	12,661	3,007	50	30	52	975	1,235	1,105	23,206	17,706	53,910	16,570	1,298	1,130	1,261	1,219
9	Oliva (Cagliari)	232	221	230	4,329	4,547	4,770	76	67	82	2,061	1,400	1,170	26,706	21,701	45,620	10,209	265	29	26	226
10	Brindisi (Perra di Stank)	329	350	329	38,970	46,161	56,700	600	510	707	62,410	82,200	107,200	38,705	39,308	126,902	167,577	1,165	4,210	3,120	2601
11	Cagliari (Cagliari)	2,220	1,970	2,107	2,87,077	2,52,222	2,60,677	320	110	420	125,195	117,770	117,417	797,162	706,516	2,157,222	707,764	22,250	26,776	32,526	22,958
12	Cala Gavetta (Cagliari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Canoghe (Genova)	219	215	220	29,115	17,222	23,601	0	0	0	0	0	0	3,219	2,328	11,535	6,571	965	2,125	770	1,264
14	Carloforte (Cagliari)	1,012	1,002	1,127	26,276	33,260	40,261	329	350	329	22,215	22,161	22,216	30,566	20,270	11,662	0	2,925	4,216	3,570	

15	Castellamare (Napoli)	2258	5263	4501	32597	435306	592118	196	830	322	35044	99416	1566	52206	99450	41391	66391	21910	52202	13414	45529
16	Castiglione (Napoli)	966	199	879	21101	22920	23511	26	27	27	1226	1406	1350	35520	28126	29290	51390	65	52	21	60
17	Catania Catania	1922	5321	5115	225262	224907	222225	0	0	0	0	0	0	555121	622395	622412	571176	2265	15921	12162	12119
18	Cefalù (Palermo)	599	416	652	29295	12255	12225	0	0	0	0	0	0	10350	30649	230	12576	122	1121	1290	1052
19	Cesate (Palermo)	225	172	222	6661	4222	5769	12	22	29	533	399	612	12222	25112	12226	22112	225	522	225	512
20	Cotrone Cotrone s. M.	522	522	522	22222	22222	22222	222	222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	222	222	222	222
21	Trapani (Trapani)	222	222	222	22222	22222	22222	222	222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	222	222	222	222

24	Paeta (Punta di S. Maria)	376	182	34	31,996	28,182	29,559	300	1,210	7,57	16,381	11,255	2,110	3,998	5,571	661	2,400	1,215	1,694	2,069	1,629
25	Gallipoli (Punta S. Andrea)	538	560	699	69,526	12,166	85,910	0	0	0	0	0	0	1,028,117	1,522,170	292,970	993,170	8,335	18,788	15,288	12,309
26	Genova S. Maria (Genova)	19,641	15,370	15,998	1,952,900	2,10,766	2,001,220	560	526	847	11,966	59,166	68,880	12,976,411	12,217,125	12,925,221	12,372,974	164,399	152,229	298,116	225,564
25	Gigena (Gigena)	2,210	2,720	2,553	215,616	220,567	214,497	0	0	0	0	0	0	1,028,117	1,062,259	1,129,251	1,078,121	3,200	28,988	35,290	23,569
26	Griffa Palmar (Griffa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Granatella (S. Pietro)	562	726	764	41,154	52,286	47,760	36	53	61	3,712	3,335	3,823	3,959	3,331	318	2,601	2,571	2,883	2,460	2,425
28	Lampidusa (Lampidusa)	77	153	160	2,980	3,293	2,607	16	26	22	1,662	710	1,026	1,129	29	20	489	35	2	26	26



36	Marsipponia (Marsipponia)	1,556	2,228	2,018	62,112	27,674	1,555,210	0	46	20	0	2,212	1,100	2,260	2,250	15,901	22,675	3,259	3,578	5,188	4,008
37	Marsala (Marsala)	1,395	1,281	1,438	52,808	29,114	51,962	156	138	127	14,529	9,530	14,119	1,350	21,160	8,657	12,182	11	2,308	2,998	1,925
38	Mafica (Mafica)	9,259	2,650	2,916	1,192,991	1,209,215	1,144,125	2,422	2,201	2,578,781	235,025	235,516	1,99,970	2,006,965	1,994,992	1,969,729	23,329	10,926	110,225	78,584	
39	Milazzo (Milazzo)	578	1,009	959	36,229	27,528	35,519	1,269	1,160	1,412	96,972	109,125	105,611	922	24,169	16,325	620	2,525	3,491	2,565	
40	Mela di Bani (Mela di Bani)		221			9,611		2	50	25	0	1,920	976	26,520	26,625	79,022	52,516	295	21,52	995	1,016
41	Molfetta (Molfetta)	221	361	321	12,152	32,890	22,926	20	90	15	1,022	2,925	1,914,521	229,299	195,611	193,729	1,915	2,198	2,538	2,214	
42	Napoli (Napoli)	2,922	9,559	9,269	1,622,972	1,557,222	1,577,212	11	9	10	1,692	1,658	1,622,972	1,557,222	1,577,212	2,922	9,559	9,269	1,622,972	1,557,222	



50	Parara (Parara)	1,227	828	928	35,720	21,920	25,912	0	0	0	0	0	0	0	1,426	33,008	38,228	37,256	2,522	1,009	1,563	1,302	1/2	all'incasso annesso al 1/4 del 1903	
51	Parara (Parra di Luvina)	520	516	508	15,790	17,826	16,629	319	298	290	1,602	1,552	1,570	626	93	51	262	38	1	1	16				
52	Porto Cante (Lupari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	a parte totale con il resto dell'ufficio di gestione	
53	Porto Corsini (Bianca)	1,167	2,165	1,616	54,669	61,101	59,295	20	259	128	521	521	511	292,399	202,219	176,570	156,639	1,225	2,091	2,328	2,949				
54	Porto di Figghia (Figghia)	323	285	603	2,528	3,262	3,760	320	176	268	3,220	1,912	1,922	1	1	1	1	1	1	1	10	20	34		
55	Porto Scola (Figghia)	197	521	352	9,927	25,226	17,326	391	566	399	21,390	21,620	21,310	39,266	1,266	1,227	995	59	72	111	97				
56	Porto Scola (Luvina)	862	1,011	809	21,526	21,526	31,826	1,515	1,395	1,252	124,326	123,226			"	"	"	262	399	535	394				

9





57	Porto Jairo (Guana)	0	0	0	0	0	1,360	997	1,279	32,971	22,220	17,220	1,258	122	122	307	706	150	301	396	
58	Porto Longone (Luzerna)	19	19	186	2,971	2,766	6,908	1,300	1,067	1,197	10,576	9,691	10,229	"	"	"	221	252	459	563	
59	Porto Maurizio (Porto Maurizio)	1,206	1,305	1,356	11,225	12,026	16,267	900	1,017	1,002	23,795	21,261	20,521	124,178	117,235	122,206	132,909	2,035	1,979	2,291	2,097
60	Porto S. Stefano (Spagnoli)	1,350	1,350	1,350	23,000	26,925	37,507	253	190	225	16,222	12,262	12,339	35,298	37,191	27,256	24,025	85	25	90	79
61	Porto Torres (S. Maria)	370	626	609	61,944	21,200	71,226	8	1	4	297	105	17,258,226	252,220	290,170	232,207	6,925	9,102	1,095	7,702	
62	Porto V. Primitivo (Pisa)	1,860	1,360	1,801	22,211	21,222	24,717	1,172	1,036	1,224	26,920	26,920	26,111	1,256	2,525	2,677	"	"	262	"	
63	Porto Venere (Guana)	20	65	54	1,297	21,074	6,193	710	722	720	25,260	26,160	26,160	222	226	250	206	22	2,124	2,999	2,070

10



91	S. Pietro (S. Maria)	1025	1065	1052	34,766	61,356	56,158	53	0	26	598	0	522	12,358	19,425	18,616	52,121	17,668	2,420	1,278	2,064
92	Santa Verena (S. Maria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Savona (Genova)	2,285	2,616	2,551	97,090	67,491	60,350	1,289	1,335	1,301	26,288	36,320	35,919	118,068	192,354	215,910	119,058	5,296	5,420	6,228	5,298
94	Siella (S. Maria)	184	182	180	1,820	2,319	1,879	0	0	0	0	0	0	12,668	11,988	11,200	2,716	1,688	1,221	1,285	59
95	Sinigaglia (Genova)	1,128	1,119	986	22,111	32,310	27,209	98	2	50	2,291	116	15,794,118	22,829	22,225	35,111	3,069	0,224	2,222	2,030	
96	Siracusa (S. Maria)	1,200	1,200	1,330	50,450	99,250	91,120	276	266	221	2,770	35,225	119,125	121,711	128,410	120,191	590	2,291	2,335	2,210	
97	Spesia (Genova)	1,293	1,202	1,388	22,125	26,525	28,215	911	215	562	2,720	15,215	15,215	32,071	22,125	25,229	2,720	1,229	6,125	5,609	

78	Salomone (Zografik)	309	309	338	25,011	29,994	27,010	264	218	240	22,220	29,000	26,795	6,201	9,160	6,952	7,445	250	750	1,000	215
79	Paranko (Pera d'Albani)	1,528	1,499	1,390	64,320	94,570	84,660	0	9	0	0	39	122	23,211	150,280	129,959	150,650	2,516	2,250	5,221	4,746
80	Perranova (Chapuri)	334	333	230	14,925	27,711	27,000	2	0	1	100	0	60	60,210	64,200	94,610	74,225	2,329	2,250	2,250	2,340
81	Pirkoli (Inghiri)	322	322	409	14,019	32,390	33,210	0	0	0	0	0	0	6,716	2,250	10,232	7,140	291	113	116	200
82	Prani (Pera d'Arvi)	651	1,125	905	32,210	105,714	92,610	290	209	259	14,559	2,220	940	23,210	50,100	20,650	37,550	2,270	2,250	2,220	2,220
83	Prapani (Prapani)	2,291	2,269	2,120	29,200	264,210	209,970	112	219	519	10,320	23,220	21,720	11,720	91,470	95,210	25,220	3,220	25,210	20,110	19,720
84	Prado (Zanora)	226	226	220	19,069	16,000	16,370	122	110	116	10,320	1,900	1,120	22	149	71	71	161	26	0	97

13





Seguro del N° 229

Le doy el N° 229

Por el seguro del N° 229

*[Faint signature]*

**MODIFICAZIONI**

alla Legge 20 Novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

**PROGETTO DI LEGGE**

**VITTORIO EMANUELE II.** ecc.

**Articolo Primo**

Sono introdotte le modificazioni, varianti ed aggiunte qui sotto indicate nella legge 20 novembre 1859 n. 5754 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

**Articolo Secondo**

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo di quella legge, colla conveniente numerazione degli articoli e colle variazioni sovraccennate, per aver effetto in tutto il Regno a datare dal quale legge generale sul servizio delle opere pubbliche.

**A Modificazioni al Titolo I.****I.**

Il paragrafo d dell'Articolo 1. è modificato nel seguente modo:

d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le altre opere che si eseguono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge.

**II.**

All'Art. 2. In questo articolo, come nei seguenti, dove sono indicate le diverse categorie di strade, si riformerà la dizione, sostituendo Strade Nazionali, Provinciali, Comunali e Vicinali.

Così pure negli articoli in cui è detto Governatore od Ufficio di Governo si sostituirà Prefetto od Ufficio di Prefettura.

**III.**

All' Art. 4. è sostituito il seguente:

La sorveglianza attribuita al ministero dei lavori pubblici sulla costruzione delle strade ferrate sociali e sulla loro manutenzione ed esercizio, quando questo è fatto dalle società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda l'esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.

*Il progetto definitivo della  
Modificazioni trovò in via di  
Stampa presso lo stampatore  
della Camera unitamente alla legge che  
approvazione del Senato del 28 ottobre 1863.  
S. 1/66*



## B Modificazioni al Titolo II.

### IV.

*Gli Articoli 9. 10. 11. 12. 13 e 14 concernenti la classificazione delle strade saranno soppressi e vi saranno sostituiti gli articoli seguenti:*

#### A) Art.

Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

#### B) Art.

Saranno classificate fra le nazionali:

a) Quelle grandi linee stradali, che nel loro corso congiungono fra loro parecchie delle primarie città del regno, ed i maggiori porti commerciali e militari.

b) Le strade, che servono a riunire con alcune delle precedenti le città capo luogo di provincia.

c) Le strade, che varcando le Alpi si allacciano alle grandi linee commerciali degli stati limitrofi.

d) Quelle, che toccando varie città capi luogo di provincia, e traversando gli Appennini pongono in diretta comunicazione porti importanti dei litorali dell'Adriatico, dell'Ionio e del Mediterraneo.

#### C) Art.

Fra due porti o fra due città potrà esservi soltanto una strada nazionale.

#### D) Art.

Non può esservi strada nazionale fra due porti o fra due città, che siano direttamente collegate per mezzo d'una ferrovia.

La strada nazionale, che vi esistesse prima della ferrovia, verrà di diritto a passare nella classe delle provinciali, appena decorso l'anno successivo a quello in cui sarà stato attivato l'esercizio della via ferrata.

Quando fra due città le comunicazioni possono farsi più agevolmente parte per strada ordinaria, e parte per via ferrata, potrà essere classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria, che congiunge alcuna di queste città colla stazione più prossima della ferrovia.

Dalle disposizioni del presente articolo sono eccettuati quei tronchi stradali, che attraversano la catena principale delle Alpi.

#### E) Art.

In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine d'un anno dalla sua pubblicazione, il Governo del Re pubblicherà il prospetto delle strade, che rimangono nazionali.

Tutte quelle, che trovansi attualmente comprese in questa categoria, e che non saranno iscritte in quel prospetto, passeranno nel novero delle provinciali.

Questo elenco delle strade nazionali sarà approvato, e pubblicato per mezzo d'un decreto reale, emanato dopo di aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato.

Una volta così stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta altro che per legge alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.

#### F) Art.

Saranno provinciali:

a) Quelle strade, che servono alla più diretta comunicazione fra il capo luogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe.

b) Quelle che dal capo luogo di una provincia conducono ai capi luogo dei circondarii, in cui essa è divisa.

c) Quelle che collegano i capi luogo di provincia o di circondario coi porti marittimi più importanti della provincia stessa.

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia, o della maggior parte di essa, purchè esse facciano capo a ferrovie, a strade nazionali o provinciali, o almeno ad un capo luogo di circondario.

#### H) Art.

I consigli provinciali deliberano sulla classificazione delle strade provinciali, comprese nelle rispettive loro provincie, e ne formano quindi l'elenco.

L'approvazione definitiva di questo elenco avrà luogo per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ogni modificazione negli elenchi delle strade provinciali avrà luogo coll'osservanza delle medesime formalità.

#### I) Art.

Allorchè avvenga l'esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà nella classe delle Comunali, rimanendo perciò a carico o delle singole Comunità, che essa attraversa, o di varie Comunità riunite in consorzio.

#### L) Art.

Dovranno classarsi fra le Comunali:

a) Quelle strade, che pongono in comunicazione il maggior centro di popolazione di una Comunità col Capo luogo del rispettivo circondario, e con quelli dei Comuni contigui.

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati, e

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione del Comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai oimiteri.

Non sono considerate come contigue quelle Comunità, che si trovino separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti.

Potranno egualmente classificarsi fra le Comunali, le strade, che dal luogo più popolato di un Comune conducono alle più importanti frazioni di esso.

Quando il Consiglio Comunale rifiuti d'iscrivere fra le comunitative una strada compresa in quest'ultima categoria, ed insorgano reclami per parte degli interessati contro tale decisione, potrà essere ordinata la classificazione di quella strada nel novero delle Comunali per Decreto del Prefetto, emanato nelle forme stabilite dalla Legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

*M) Art.*

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, le Giunte comunali formeranno un elenco delle strade Comunali del rispettivo Comune, ovvero proporranno le opportune modificazioni in quelli già esistenti.

Quest'elenco sarà per lo spazio di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale, e gli interessati verranno con apposito avviso invitati a prenderne cognizione, e a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni e reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio Comunale, deliberando sulla proposta della Giunta, e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade Comunali, il quale sarà definitivamente approvato dal Prefetto, sentito il parere dell'Ufficio del Genio Civile e del Consiglio di Prefettura.

*N) Art.*

Ogni aggiunta o soppressione di strade Comunali sarà soggetta alle formalità prescritte dal precedente articolo, e dovrà essere nello stesso modo approvata dal Prefetto, il quale risolverà contemporaneamente le opposizioni, che fossero state mosse dagli interessati.

La relativa deliberazione del Consiglio dovrà dichiarare se la strada debba essere mantenuta come Vicinale, o se invece si debba alienarne il suolo.

*O) Art.*

Sono comprese fra le Vicinali tutte le altre strade pubbliche non iscritte in una delle precedenti categorie, e quelle che, sebbene aperte sopra terreni di privata proprietà, sono però sottoposte a servitù pubblica.

Le strade Vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità Comunali.

L'elenco di esse è formato contemporaneamente a quello delle strade Comunali, e colle medesime norme approvato e modificato.

**V.**

*Al primo paragrafo dell'articolo 15 sarà sostituito il seguente:*

Il suolo delle strade Nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade Provinciali appartiene alla Provincia, ed è proprietà dei Comuni il suolo delle strade Comunali.

*Alla fine poi di quell'articolo alle parole o dallo Stato o dai Comuni, si sostituiranno le altre dallo*

5  
Stato, dalle Provincie, o dai Comuni, *al seguito delle quali si aggiungerà il paragrafo seguente:*

Nell'interno delle Città, Borghi, Castelli, Terre e Villaggi ecc., fanno parte delle strade Comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti, aperte sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini e le convenzioni esistenti per il loro mantenimento.

**VI.**

*Nell'art. 16 dopo le parole alle strade nazionali si aggiunga l'altra provinciali.*

**VII.**

*L'articolo 17 sarà modificato come appresso:*

Tutti i lavori da eseguirsi per la costruzione, l'adattamento ed il mantenimento delle strade Nazionali Provinciali e Comunali devono essere descritti e valutati in un progetto compilato secondo le norme prescritte dal Ministero dei lavori pubblici con apposito Regolamento.

**VIII.**

*Nell'Art. 18 alle parole dal Governo saranno sostituite le altre dal Prefetto.*

**IX.**

*Dopo l'art. 18 saranno aggiunti i seguenti:*

**A Articolo**

I progetti e le perizie dei lavori provinciali sono approvati e resi esecutori, secondo le norme stabilite dalla legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale.

**B Articolo**

L'andamento generale però delle strade Provinciali, deliberato dal Consiglio Provinciale, deve essere approvato, per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento, o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero farà conoscere al Consiglio Provinciale le ragioni di questa deliberazione, e dopo le repliche del medesimo promuoverà il Decreto definitivo.

**C Articolo**

I progetti di nuove strade Provinciali e delle loro opere d'arte più importanti, specialmente poi di quelle che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie Provincie, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero. Se poi lo Stato concorre con un sussidio, o per altro titolo alle spese di qualche opera provinciale, è in facoltà del Governo di riservare la direzione dei lavori ad Ufficiali del Genio Civile.

I lavori provinciali saranno soggetti alle ispezioni, che sulle opere eseguite a spese dello Stato sono commesse agli Ispettori del Genio Civile, e su di essi, come sopra ogni altra opera stradale, il Ministero dei lavori pubblici eserciterà un'alta vigilanza nell'interesse della pubblica viabilità, per mezzo delle Prefetture e degli Uffici del Genio Civile.

#### D Articolo

È in facoltà dei Consigli e delle Deputazioni Provinciali di richiedere per mezzo del Ministero, il voto del Consiglio dei lavori pubblici, o di un Ispettore del Genio Civile, intorno ad ogni questione tecnica relativa alle opere provinciali. Il voto emesso sarà obbligatorio.

#### X.

*L'art. 19 verrà modificato come appresso:*

I progetti e le perizie per l'apertura e sistemazione delle strade Comunali sono approvati dal Prefetto, nei modi e colle forme stabilite dalla legge sull'amministrazione Provinciale e Comunale. Nel caso d'insorti dubbi o contestazioni, potrà il Prefetto illuminarsi col parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.

I lavori suddetti si eseguiranno colle formalità e colle norme che reggono l'amministrazione Comunale.

#### XI.

*L'art. 21 sarà modificato nel seguente modo:*

Con apposito Regolamento, saranno dal Ministero dei lavori pubblici determinate le norme per l'esecuzione dei lavori di costruzione, adattamento e mantenimento delle strade nazionali e provinciali, delle loro opere d'arte e dei loro accessori.

Sarà egualmente determinato da uno speciale Regolamento il modo, nel quale dovranno essere costruite e conservate le strade Comunali, Consortili e vicinali, nell'interesse della pubblica viabilità.

#### XII.

*Nell'articolo 22 alle parole strade private gravate di servitù pubblica saranno sostituite le altre strade vicinali.*

**Sezione I. Strade Nazionali**

---

**XIII.**

*Agli Articoli 23 e 24 saranno sostituiti gli articoli seguenti:*

**A Articolo**

Per gli effetti economici, le strade nazionali saranno di due classi. Apparterranno alla prima classe quelle indicate nei paragrafi *a* e *c*, dell'art. (IV *b*)

Tutte le altre strade nazionali saranno comprese nella seconda classe.

**B Articolo**

Le strade nazionali della prima classe, con tutte le opere d'arte occorrenti per la perfetta loro sistemazione, sono costruite, sistemate, e mantenute interamente a carico dello Stato, salvo quanto viene nei seguenti articoli dichiarato rispetto ai ponti per il passaggio di canali manufatti.

Quelle di seconda classe sono mantenute e riparate per metà a carico dello Stato, e per l'altra metà a carico delle provincie che attraversano.

**C Articolo**

Non potranno crearsi nuovi pedaggi o ristabilire quelli soppressi sulle strade nazionali altro che per legge.

*Il secondo alinea dell'art. 29 sarà modificato nel modo seguente:*

Il riparto della spesa, decretato dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, sarà esecutorio, ed in difetto dei possessori l'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere e ne ripete il rimborso colle forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo agli stessi il diritto di reclamo al Re entro i trenta giorni dalla intimazione o pubblicazione del decreto di riparto, per quei compensi che fossero di ragione.

---

**XIV.**

**Sezione II. Strade Provinciali**

---

*Dopo l'art. 29 saranno aggiunti i seguenti:*

**A Articolo**

La costruzione, l'adattamento e la conservazione delle strade Provinciali, e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte

8  
ovvero di più Provincie riunite in consorzio obbligatorio o facoltativo, secondo la legge sui consorzii.

Le disposizioni dei precedenti Articoli (25, 26, 27, 28, e 29), sono egualmente applicabili alle strade Provinciali.

#### **Articolo**

L'istituzione di pedaggi sui ponti e strade spettanti alla Provincia, deliberata dai Consigli Provinciali, dovrà essere approvata per Decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e il Consiglio di Stato, e dovrà esserne tutt'al più fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'amministrazione Provinciale delle spese incontrate per la costruzione di queste opere.

---

### **Sezione III. Strade Comunali**

---

#### **XV.**

*All'Articolo 30 saranno aggiunti i due seguenti paragrafi:*

Sono pure tenuti a concorrere alle spese di manutenzione e adattamento delle strade Comunali coloro, che ne fanno uso per imprese industriali, anche temporarie, come per l'estrazione di pietre, sabbie, pel trasporto di legname e simili.

Il concorso sarà stabilito nei modi indicati nel secondo paragrafo dell'art. 29, in proporzione del vantaggio risentito dall'utente, e del danno che la sua industria arreca alla superficie stradale.

#### **XVI.**

*All'art. 31 sarà sostituito il seguente:*

Le spese per le opere d'ogni genere relative alle strade Comunali, saranno sostenute colle rendite dei Comuni medesimi, e colle imposte di cui essi possono caricarsi, a norma di legge.

Allorchè si tratti però della costruzione di nuove strade o di opere per la radicale sistemazione di quelle esistenti, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, previa l'approvazione della Deputazione Provinciale, potranno essere istituiti dei pedaggi, i quali pongano i Comuni medesimi in grado di sostenerla.

Questi pedaggi però non potranno essere che temporanei, e duraturi per quel periodo di tempo, che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese sostenute, spirato il quale, il passo diverrà libero, e i Comuni dovranno mantenere a loro spese le strade o le opere sulle quali era stabilito il pedaggio.

Le tariffe saranno approvate e rese esecutorie dal Prefetto, nelle forme stabilite per l'approvazione dei dazi e regolamenti Comunali.

**XVII.**

*Gli Articoli 32 e 33 saranno modificati come appresso :*

**32.**

L'adattamento e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali, che traversano luoghi abitati sono a carico dei rispettivi comuni sotto la sorveglianza degli uffizii tecnici del genio civile, o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la Provincia corrisponde loro un'indennità annua, pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato.

**33.**

Allorquando per un tronco di strada compreso entro l'abitato è ordinata la rinnovazione totale del pavimento, per ridurlo in buone condizioni o per dare al medesimo una forma più comoda e regolare, lo Stato o la Provincia concorre a sostenere parte della spesa.

La quota di concorso viene stabilita per le strade provinciali dal consiglio provinciale, e per le nazionali dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio di Stato.

In caso di dissidenza fra un comune e l'amministrazione provinciale sulla quota di concorso, la vertenza è colle medesime forme risolta dal Ministero dei lavori pubblici.

**XVIII.**

*Nell'Articolo 35 alle parole all'Autorità Provinciale saranno sostituite le altre al Prefetto, e negli Articoli 36 e 37 in luogo di quella Governatore sarà posta quella Prefetto.*

**XIX.**

*Dopo l'Articolo 38 saranno aggiunti i due seguenti :*

**Articolo**

Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei lavori, ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere, coll'assenso degli altri interessati, attribuita alla deputazione provinciale.

**Articolo**

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione del consorzio sono rese esecutorie, nei limiti e colle formalità prescritte per le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti l'economia o l'ordinamento generale del consorzio, e sentito il consiglio di prefettura, può il prefetto sospendere l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o consiglio d'amministrazione, deferendole all'esame dell'assemblea generale.



Può il prefetto sciogliere per eguali motivi l'assemblea generale, promovendo contemporaneamente dai consigli comunali una nuova nomina di delegati.

---

#### Sezione IV. Strade Vicinali

---

##### XX.

*All' Articolo 39 si sostituirà il seguente:*

La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o non contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Sono pure tenuti a contribuire coloro che ne fanno uso per imprese industriali anche temporarie, siccome è stabilito nell'art. 50 per le strade comunali.

Gli utenti possono essere chiamati in consorzio per deliberazione del Consiglio Comunale, quando il Comune concorra nella spesa, ovvero dietro domanda di un numero di essi che rappresenti il terzo del contributo nelle opere necessarie alla strada.

Per la costituzione di questo consorzio sono applicabili le prescrizioni degli art. 35, 36 e 37.

##### XXI.

*All'Articolo 40 sarà sostituito il seguente:*

Quando occorra di provvedere al riattamento, od alla manutenzione di una strada vicinale, o si voglia istituire un consorzio degli utenti, il Sindaco fatta verificare la necessità dell'opera e determinare la spesa relativa, convoca gli interessati per deliberare sui modi di dare esecuzione ai lavori, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori se gli interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso, da decorrere dalla pubblicazione della deliberazione del consiglio.

Contro le deliberazioni del consiglio comunale, può entro lo stesso termine essere mosso reclamo al Prefetto, il quale decide definitivamente, sentita la Giunta municipale ed il Consiglio di prefettura.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato, si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Gli interessati potranno egualmente ricorrere al Prefetto contro la trascuranza del municipio nell'adempiere agli obblighi che gli sono imposti dal presente articolo.

**Sezione I. Strade Nazionali  
Provinciali**

**XXII.**

*All' Articolo 42 sarà aggiunto il seguente paragrafo:*

È ugualmente vietato di impedire il libero defflusso delle acque, che si scaricano dalle strade, sui terreni più bassi.

**XXIII.**

*L'Articolo 43 verrà modificato come segue :*

Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali non che per l'accesso da queste ai fondi e ai fabbricati laterali, le provincie, i comuni, o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare il piano viabile ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto della provincia.

**XXIV.**

*All' Articolo 54 sarà aggiunto il seguente paragrafo:*

Le cave di qualsiasi specie non potranno essere aperte ed escavate ad una distanza minore di metri trenta da una strada nazionale o provinciale, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale nella relativa licenza prescriverà le norme e le cautele da osservarsi nell'esercizio della cava, per la sicurezza e comodità del transito lungo la strada.

**XXV.**

*L'art. 61 verrà modificato nel seguente modo:*

I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e sono tenuti a far togliere i rami delle piante, che sporgono al di là del ciglio stradale.

Quando essi non eseguissero questo taglio, entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'amministrazione far tagliare i rami medesimi a loro spese.

**XXVI.**

*Dopo il paragrafo primo dell'art. 62 sarà inserito il seguente:*

Se il proprietario a ciò non provvede, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario.

**Sezione II Strade Comunali.****XXVII.**

*Alle citazioni contenute nell'art. 66 si aggiungeranno quelle degli Art. 53, 54, 61, 62.*

**Sezione III. Strade Vicinali.****XXVIII.**

*All'art. 70 alle parole Strade private gravate di servitù pubblica si sostituiranno le altre Strade Vicinali.*

**XXIX.****Capo V.****DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE STRADE**

*Dopo l'art. 70 del summentovato titolo II saranno aggiunte le seguenti disposizioni transitorie.*

**A) Articolo.**

Fino al termine dell'anno, entro il quale saranno pubblicati gli elenchi delle strade nazionali e provinciali, le spese ad esse relative continueranno ad essere sostenute dalle amministrazioni che hanno fino allora provveduto al loro mantenimento.

**B) Articolo.**

Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali quelle, che erano come tali classificate prima della legge 23 ottobre 1859 N. 3710.

Rimarrà però a carico dello Stato la sola costruzione di quelle fra le medesime, che fanno parte della rete stradale stabilita dalla legge dei 27 luglio 1862.

Nella Sicilia saranno considerate come nazionali quelle già dichiarate tali dalla legge de' 30 marzo 1862.

Tanto alle une quanto alle altre saranno applicate le disposizioni dell'articolo (IV D) nel caso che vengano ad essere costruiti dei tronchi di vie ferrate, i quali colleghino direttamente i loro estremi o alcuni dei loro punti.

**C) Articolo.**

Fino a contrarie disposizioni, oltre quelle, che verranno escluse dal novero delle strade nazionali, saranno mantenute nel novero delle strade provinciali tutte quelle, che nelle varie provincie del regno si trovano già classificate in quella categoria.

**D) Articolo.**

Per le strade che venissero a variare di classe in seguito all'applicazione della presente legge, resteranno in vigore a carico dell'amministrazione che ne assume la cura, i contratti stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova costru-

134  
zione, non meno che ogni altra obbligazione inerente, e dipendente da fatti che continuano o si verificano dopo la consegna delle strade medesime dall'una all'altra amministrazione.

---

### **C Modificazioni al Titolo IV.**

PORTI, SPIAGGIE E FARI.

---

#### **XXX.**

*Nell'art. 144 alle parole dello Stato e dei Comuni si sostituiranno le altre dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.*

#### **XXXI.**

*Sono soppressi gli art. 144, 145 e 150 ai quali è sostituito il seguente, che sarà posto dopo l'art. 151.*

La distribuzione dei porti fra le due prime categorie, e fra le due classi della prima categoria, non che il riparto delle spese relative fra lo Stato, le provincie ed i comuni avranno luogo in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Nei porti di prima categoria, classe seconda, sono interamente a carico dello Stato soltanto la spesa di protezione o di rifugio.

Per i lavori d'approdo e di scalo lo Stato, il comune e la provincia concorrono rispettivamente nelle stesse proporzioni stabilite per i porti di seconda categoria.

#### **XXXII.**

*Gli articoli 146 e 147 saranno collocati al seguito del precedente, e nel primo di essi alle parole tanto di terraferma che dell'isola di Sardegna si sostituiranno le altre tanto di terraferma che delle isole.*

#### **XXXIII.**

*Nell'art. 148, le parole col concorso dei Municipi saranno surrogate dalle altre col concorso dei Municipi e delle Provincie.*

#### **XXXIV.**

*Similmente all'articolo 149, paragrafo 2, alle parole sia per lo Stato sia per i Municipi, si sostituiranno le altre sia per lo Stato, sia per le Provincie e per i Municipi, e nel paragrafo 3, dell'articolo stesso le parole tanto pel Governo, quanto per i Municipi saranno sostituite dalle altre tanto pel Governo quanto per le Provincie e per i Municipi.*

#### **XXXV.**

*Dopo l'art. 163 sarà aggiunto il seguente:*

#### **Articolo.**

Le contravvenzioni a quanto è disposto dalla presente legge, riguardo alla polizia dei porti e spiagge, sono punite con pene di polizia e con multe in conformità alle leggi per la marina mercantile.

*All'ultimo paragrafo dell'art. 164 si sostituirà il seguente:*

Fino a tanto che tale regolamento non sia emanato, continueranno ad avere effetto le disposizioni di quello sancito con regio decreto 16 febbraio 1855 per le antiche provincie; per le provincie meridionali, i regolamenti approvati coi decreti 19 maggio 1862 N. 645 e 19 maggio 1863 N. 1200; per le provincie toscane, le disposizioni approvate dal regio decreto 1 giugno 1862 N. 676.

---

**XXXVII.****Capo III. Disposizioni transitorie.**

---

**Articolo.**

Le spese dei lavori in corso per i porti, e spiagge e fari, saranno regolate secondo i reparti esistenti per tutto ciò che si riferisce alla contabilità dell'esercizio 1864.

Alla fine dell'anno, saranno chiuse e sistemate le contabilità relative alle opere suddette e cesseranno di aver effetto le disposizioni vigenti per la loro amministrazione ad eccezione di quelle che siano stabilite da leggi speciali del regno d'Italia; salvo i compensi per i lavori già eseguiti e risultanti dalle anteriori disposizioni.

**D Modificazioni al Titolo VII.**

**ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO  
DEL GENIO CIVILE.**

**XXXVIII.**

*L'art. 329 è modificato nel seguente modo:*

Il personale subalterno è formato da :

Aiutanti di  $\left\{ \begin{array}{l} 1.^a \\ 2.^a \text{ Classe.} \\ 3.^a \end{array} \right.$

Aspiranti aiutanti.

**XXXIX.**

*L'art. 330 è soppresso.*

**XL.**

*All'art. 331 è sostituito il seguente:*

Non fanno parte del Corpo del Genio il personale d'ordine addetto agli Uffici, gli Assistenti incaricati temporariamente della sorveglianza dei lavori, ed i custodi e sotto-custodi dei fiumi arginati e dei canali.

**XLI.**

*L'art. 332 sarà sostituito dai seguenti :*

A) Art.

Gli stipendi per i diversi gradi e classi sono stabiliti nella seguente misura:

PERSONALE SUPERIORE.

<i>Ispettori di</i>	Prima	} Classe	L.	7000	»
	Seconda		»	6000	»
<i>Ing. Capi di</i>	Prima	} Classe	»	5000	»
	Seconda		»	4000	»
<i>Ing.ri di</i>	Prima	} Classe	»	5200	»
	Seconda		»	2800	»
	Terza		»	2400	»
<i>Allievi ingegneri</i>			»	1500	»

PERSONALE SUBALTERNO.

<i>Aiutanti di</i>	1 <sup>a</sup> Classe	} Classe	L.	2200	»
	2 <sup>a</sup> »		»	1800	»
	3 <sup>a</sup> »		»	1500	»
<i>Aspiranti aiutanti</i>			»	1200	»

## B) Art.

Gli ufficiali del genio di 1<sup>a</sup> classe, a qualunque grado appartengano, dopo dieci anni di servizio prestato nella classe stessa godranno di un aumento del decimo del loro stipendio.

I dieci anni di servizio a tale effetto decorreranno dall'ultimo aumento di stipendio sia per promozione sia per nuove disposizioni organiche.

## C) Art.

Gli impiegati d'ordine, fra i quali dovrà comprendersi un competente numero di disegnatori, sono divisi in tre classi, per le quali sono stabiliti i seguenti stipendi.

Impiegati di ordine e di- segnatori di	1 <sup>a</sup> Classe	L.    1800   •
	2 <sup>a</sup> »	»    1500   »
	3 <sup>a</sup> »	»    1200   »

## D) Art.

L'assegnamento annuale ai custodi e sotto custodi di fiumi e canali verrà stabilito dai regolamenti, concernenti un tale servizio, da approvarsi con Decreto Reale.

Le retribuzioni, e le indennità agli assistenti straordinari sono determinate dal Ministero, secondo le particolari condizioni dei luoghi, ed in ragione del servizio che essi dovranno prestare, e vengono prelevate dai fondi destinati alla manutenzione ed alla costruzione delle opere.

## XLII.

All'articolo 333 è sostituito il seguente:

Le indennità e diarie, dovute agli Ufficiali del Genio Civile per le gite di servizio fuori dell'ordinaria loro residenza, saranno determinate da apposito Decreto Regio.

## Articolo Aggiunto.

In luogo di queste indennità, potrà esser loro assegnata per Decreto Ministeriale una somma fissa mensile da prelevarsi sul fondo dell'opera, per compenso delle spese di dimora fuori dell'ordinaria loro residenza, di quelle di trasferimento, di cancelleria, ed altre occorrenti sia per lo studio di progetti, sia per la direzione od assistenza di lavori straordinari.

## XLIII.

Agli articoli 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 e 342 sono sostituiti gli articoli seguenti:

## A) Art.

Le nomine e le promozioni hanno luogo per Decreto Reale, e l'ammissione ad Ingegnere allievo, ed Aiutante aspirante per Decreto Ministeriale, sotto l'osservanza delle condizioni, di cui nei seguenti articoli.

## B) Art.

Il passaggio da una classe all'altra del medesimo grado avrà luogo metà a scelta, e metà per anzianità. Le promozioni ai gradi d'Ingegnere capo e di Ispettore si faranno esclusivamente a scelta.

## C) Art.

Nessuno potrà essere promosso ad un grado o classe superiore, se non abbia servito attivamente due anni almeno nella classe immediatamente inferiore.

Però gli Ingegneri capi di prima classe per passare ad Ispettori dovranno avere tre anni di servizio nella stessa qualità.

## D) Art.

Gli allievi Ingegneri saranno scelti in seguito ad esami di concorso fra gli Ingegneri laureati, i quali abbiano conseguito il diploma finale in una delle scuole d'applicazione del Regno ordinate a mente dell'art. 53 della Legge 15 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, e che non abbiano oltrepassata l'età di ventisette anni.

Per essere promossi al grado d'Ingegnere di 3.a classe, essi dovranno inoltre sostenere un esame di pratica, previi appositi studii.

## E) Art.

Gli aiutanti aspiranti sono scelti in seguito ad esami di concorso. Essi debbono avere il grado di misuratore patentato, o altro equivalente, e non oltrepassare l'età d'anni venticinque.

Dopo due anni di servizio, essi potranno essere nominati aiutanti di 3.a classe, in seguito ad esame d'idoneità.

## F) Art.

Un regolamento speciale determinerà le condizioni di concorso per l'ammissione ad Ingegnere allievo e ad aiutante aspirante, e stabilirà gli studii di pratica, non che gli esperimenti per la promozione ad Ingegnere e ad aiutante di 3.a classe.

## G) Art.

Sopra dieci promozioni al grado d'Ingegnere di 3.a classe, una potrà esser conferita agli aiutanti di prima classe, i quali contino almeno dieci anni di servizio, e siano dichiarati idonei in seguito ad appositi esperimenti, che saranno determinati dal regolamento summentovato.

## H) Art.

Un ventesimo dei posti stabiliti dal Ruolo normale per ciascun grado e classe potrà essere eccezionalmente conferito a quelli Ingegneri o Architetti estranei al corpo, i quali si siano particolarmente distinti per opere straordinarie eseguite, o per alcuna speciale capacità.

I relativi Decreti di nomina dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, preceduti da una relazione in cui siano indicati i titoli, per i quali ha avuto luogo una tal nomina.

## I) Art.

I custodi e sotto custodi dei fiumi e canali, non meno che gli assistenti ai lavori tanto ordinari che straordinari, sono nominati con Decreto ministeriale, o dai Prefetti delle rispettive Provincie, quando ne abbiano ricevuta dal Ministero apposita delegazione.

## L) Art.

I custodi, gli assistenti suddetti ed i disegnatori potranno essere ammessi a far parte del Corpo del Genio Civile col grado di aiutanti aspiranti, dopo quattro



anni almeno di servizio effettivo, quando essi siano in età non maggiore di 50 anni, e dimostrino di possedere i necessari requisiti d'idoneità, soddisfacendo agli esperimenti prescritti per gli altri concorrenti alla carriera subalterna del Genio Civile.

*M) Art.*

Gli impiegati d'ordine possono concorrere ai posti di classe corrispondente nell'Amministrazione centrale, quando diano prova d'idoneità nei modi prescritti dai Regolamenti dell'Amministrazione medesima.

**XLIV.**

*Dopo l'Articolo 344 sarà aggiunto l'Articolo seguente:*

Gli ufficiali del Genio Civile potranno essere autorizzati, mediante un Decreto Reale, a passare al servizio delle provincie, dei comuni, o di altri corpi morali, o di private Società legalmente riconosciute, per un tempo non maggiore di quattro anni. In tal caso, saranno posti fuori di ruolo, ma conserveranno il loro grado e l'anzianità nel Corpo col diritto di rientrare in servizio, alle condizioni degli impiegati in disponibilità. Non potranno però essere promossi al grado superiore se non dopo un anno almeno dacchè hanno ripreso servizio attivo nel loro rispettivo grado e con che siano soddisfatte le condizioni dell'Articolo (XLIII. C).

Potrà tale autorizzazione essere rinnovata con Decreto Reale per altri quattro anni; ma con perdita dell'anzianità.

Coloro che non avessero ottenuta la proroga od avessero lasciato trascorrere il termine predetto senza chiedere di rientrare al servizio dello Stato saranno considerati come demissionari.

**Articolo aggiunto.**

L'autorizzazione, di cui nel precedente articolo, non potrà essere data una seconda volta agli Ufficiali riammessi, se non dopo due anni di servizio attivo nel Corpo.

**XLV.**

*L'Articolo 347 è modificato come appresso:*

È servizio speciale quello che è limitato al disimpegno di una sola di dette attribuzioni. Sono tali:

- a) Il servizio idraulico
- b) Il servizio pei fabbricati civili, demaniali e pubblici.
- c) Il servizio dei porti, spiagge e fari.
- d) Il servizio delle strade ferrate.

**XLVI.**

*Dopo l'Articolo 348 sarà aggiunto il seguente:*

Un personale speciale, nominato e stipendiato dall'Amministrazione provinciale, attende alla direzione ed esecuzione delle opere provinciali e comunali.

Questo personale potrà, dietro domanda dei Consigli provinciali, essere posto sotto la direzione dell'Ingegnere Capo del Genio civile.

**XLVII.**

*Alle disposizioni dell'Articolo 349, sono sostituite le seguenti:*

Con Decreti Reali verranno istituiti nelle località che saranno giudicate più convenienti gli uffici occorrenti per i vari servizi speciali, secondo le esigenze del servizio.

*L'Articolo 350 viene modificato nel seguente modo:*

L'alta sorveglianza dei lavori e la superiore ispezione dei servigi e degli Uffici del Genio Civile è esercitata da Ispettori di quel corpo, a ciò espressamente delegati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono a tale scopo stabiliti Circoli d'ispezione sia pel servizio generale, sia pei diversi servizi speciali, ed il Ministero delega annualmente per ciascuno di essi un Ispettore del Genio civile.

Le circoscrizioni dei Circoli, e le attribuzioni degli Ispettori sono determinate con Regolamento approvato con Decreto Reale.

#### **Articolo aggiunto.**

Il Ministero esercita altresì per opera di questi Ispettori e degli Uffici del Genio Civile quella vigilanza, che dalle leggi gli è attribuita, sui lavori eseguiti a carico delle provincie, dei consorzi, dei comuni, delle Società industriali e di ogni altro corpo morale.

### **Capo III.**

DIREZIONE SUPERIORE D' OGNI SERVIZIO.

#### **XLIX.**

*L'Articolo 352, è modificato nel seguente modo:*

E' stabilito presso il Ministero un Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale dà voto sugli affari che gli sono dalle Leggi e dal Ministero demandati.

#### **L.**

*Sono soppressi gli Articoli 353, 354, 355, 356, 357, 358 e 359, e sostituiti dai seguenti:*

#### **A) Art.**

Il Consiglio predetto è composto degli Ispettori di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, che per la specialità del servizio loro affidato non abbiano residenza fuori della Capitale del Regno.

Possono essere chiamati al Consiglio Ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe con voce deliberativa.

#### **B) Art.**

Il Consiglio delibera o collettivamente o per divisioni secondo la diversa natura ed importanza degli affari, sui quali è chiamato a deliberare.

Nel primo caso assume il titolo di Consiglio Generale, nel secondo quello di Sezioni del Consiglio.

Il Consiglio Generale è composto degli ispettori di 1.<sup>a</sup> classe e di quelli fra gli ispettori di 2.<sup>a</sup> classe che saranno con Decreto ministeriale designati.

La distribuzione degli Ispettori di 1.<sup>a</sup> e di 2.<sup>a</sup> classe nelle varie Sezioni sarà fatta con Decreto ministeriale.

#### **C) Art.**

Un Regolamento approvato con Decreto Reale stabilisce le norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio generale e delle Sezioni.

**Capo IV.**

## PIANTA NUMERICA DEL PERSONALE, ECC. ECC.

**LI.**

*All'Articolo 360 è sostituito il seguente:*

Il ruolo normale degli ufficiali del Genio Civile, e dei disegnatori ed impiegati d'ordine, è determinato con Decreto Reale.

Finchè lo richiederanno le esigenze del pubblico servizio per le grandi opere, che si trovano in corso di studio o di esecuzione, o che saranno in seguito progettate, in aggiunta al personale tecnico stabilito dal suddetto ruolo normale, potrà essere tenuto in attività di servizio un personale straordinario, non eccedente però in numero la quarta parte di quello compreso per ciascun grado e classe nel ruolo predetto, e da retribuirsi sopra speciali assegni stanziati negli annui Bilanci o sui fondi affetti alla esecuzione delle opere.

**LII.**

*Gli Articoli 361, 362 e 363 sono soppressi e vi sono sostituite le disposizioni del seguente Articolo:*

I locali per gli Uffici del servizio generale e per quelli di ogni servizio speciale permanente sono provvisti dall'Amministrazione.

Per Decreto reale saranno stabiliti gli stipendi degli Inservienti addetti agli Uffici del Genio Civile, e con Decreto ministeriale verranno determinate le indennità fisse da corrisponderci agli Ispettori, agli Ingegneri Capi, agli Ingegneri distaccati per le spese d'Ufficio.

**LIII.****Capo V.**

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL PERSONALE.

*Dopo l'Articolo 365, saranno aggiunte le seguenti disposizioni transitorie:*

**A) Art.**

Gli Ufficiali del Genio civile attualmente in servizio potranno essere destinati con Decreto Reale al servizio delle provincie. In tal caso essi conserveranno l'anzianità di grado e i diritti a promozione, che loro competerebbero continuando nel servizio dello Stato, e la facoltà di rientrare nel Corpo nei posti vacanti per la parte riservata agli impiegati in disponibilità.

**B) Art.**

Quelli che ciò malgrado rimanessero in eccedenza al numero stabilito dal ruolo normale, e non potessero essere compresi fra il personale straordinario di cui all'art. 360 (LI) saranno pagati sopra fondi appositi stanziati nella parte straordinaria del Bilancio, a meno che gli stipendi non vengano prelevati dai fondi dei lavori o dei servizi speciali, ai quali si trovano addetti.

**C) Art.**

Gli Ingegneri allievi, e gli Aiutanti aventi diritto ad essere compresi nel personale superiore del corpo, dovranno subire, un esame di concorso, secondo il di

cui risultato saranno classificati definitivamente nel ruolo di anzianità, tenuto conto degli anni di servizio prestati, per aver titolo alla promozione per quella parte de posti che sarà loro riservate.

Quelli fra i suddetti Allievi ed Aiutanti che non si presenteranno al concorso o che non saranno dichiarati idonei a far parte del personale superiore potranno passare nel personale subalterno.

Un Decreto ministeriale determina il numero dei posti riservati, le norme pel concorso e per la classificazione, non che le condizioni pel passaggio nelle classi inferiori.

#### D) Art.

Finchè il numero degli ufficiali del Genio Civile nei singoli gradi e classi non si trovi ristretto entro i limiti stabiliti dal precedente art. 560 si farà luogo ad una sola promozione per ogni due vacanze.

#### E) Art.

Gli assistenti e custodi attuali dei fiumi ed argini, i quali contino almeno quattro anni di servizio attivo, potranno essere promossi in concorrenza cogli aspiranti aiutanti, a quei posti che verranno a rendersi vacanti fra gli aiutanti di 5a classe, sempre chè soddisfino a quelle prove di capacità, che saranno stabilite dal Ministero.

#### F) Art.

Fino al definitivo ordinamento del servizio dei fiumi e canali, nulla è innovato nè quanto alla ripartizione in classi dei custodi e sotto custodi, nè quanto agli assegnamenti, dei quali essi trovansi attualmente provvisti.

#### G) Art.

Ritenuto che, coerentemente alle disposizioni degli articoli 528 e 529, si debbano intendere normalmente soppressi gli ingegneri di 4a classe e gli assistenti delle diverse classi, saranno provvisoriamente mantenuti in questi gradi e nei relativi assegnamenti gli ufficiali del genio compresi in tali categorie, finchè non sia provveduto alla loro definitiva destinazione.

#### H) Art.

Fino alla emanazione dei decreti reali dei quali è parola nella variante del precedente art. 549, sono conservati gli uffici speciali attualmente esistenti, colle attribuzioni che furono loro assegnate dai decreti della loro istituzione.

## E Modificazioni al Titolo VIII.

### Capo I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### LIV.

*È soppresso l'articolo 366.*

##### LV.

*L'articolo 369 è modificato come appresso:*

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a L. 500, salvo quanto è specialmente disposto nei titoli IV e V riguardo alle contravvenzioni relative ai porti e spiagge ed alle strade ferrate.

##### LVI.

*All'art. 373 è sostituito il seguente:*

Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi d'urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, a mezzo del sotto-prefetto o del sindaco, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai sotto-prefetti quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni, salvo ricorso al prefetto, e negli altri casi quando ne abbiano incarico o dal Ministero o dal prefetto.

##### LVII.

*L'articolo 374 è modificato nel seguente modo:*

Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

### Capo II.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### LVIII.

*Sono soppressi gli articoli 375, 376, 377, 378 e 379.*

**VITTORIO EMANUELE III**  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**Re d'Italia**

*Il nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento unionele l'attuale progetto di legge per la convalidazione del reale decreto 28 ottobre ultimo con il quale si sospende l'effetto di alcuni titoli della legge 20 novembre 1889 sul scapio delle opere pubbliche nelle provincie dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, di Corsica ed in quelle meridionali e Sicule, e per modificare alcuni titoli della legge medesima. Egli è ad un tempo incaricato di sostenere la discussione.*  
 Roma 8 Maggio 1891.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*